



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO *SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO*
CIG 7589461D55**

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (di seguito, Fondo o FBA) è un Fondo paritetico interprofessionale nazionale costituito ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di “finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti”.

Il Fondo è un'associazione senza scopo di lucro per la formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti, che operano nel settore del credito e delle assicurazioni. In particolare, il Fondo sostiene la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese operanti nei citati settori, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti tra le parti sociali.

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in formato elettronico a favore dei dipendenti del Fondo inclusa l'organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio.

Il numero di buoni pasto mediamente richiesti mensilmente è di circa n. 360. Tale valore è puramente indicativo.

Ai fini del presente appalto trova applicazione il D.M. n. 122 del 7 giugno 2017.

I buoni pasto elettronici oggetto del presente appalto:

- Dovranno avere un valore facciale di € 7,50;

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in € 100.000,00 (euro centomila/00) oltre iva. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo. L'importo facciale unitario di ciascun buono pasto è di € **7,50**.

Il corrispettivo dell'appalto sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'aggiudicatario è quindi variabile (con il limite dell'importo contrattuale) in base alle quantità effettivamente ordinate di buoni pasto.

Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

Art. 3– DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

La durata del contratto potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito; ciò avverrà su comunicazione scritta del Fondo inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
- trattandosi di contratto a misura, ove il tetto di spesa massimo fosse saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta;

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, ver-

rà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte degli esercizi con esso convenzionati.

L'Operatore economico aggiudicatario **dovrà mettere a disposizione, entro 30 giorni** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, pena applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, **degli utenti del servizio una c.d. "Rete degli Esercizi in convenzione"** offerti in sede di gara.

A tal fine l'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire l'elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l'indicazione della ragione/denominazione sociale dell'esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura.

In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte il R.T.I.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche post sottoscrizione, in funzione della gravità dell'inadempimento, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 144 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. 122 del

7 giugno 2017 e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Gli Operatori economici potranno fornire prova di tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la sottoscrizione dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante.

La Stazione appaltante, pertanto, potrà richiedere a conferma di quanto autocertificato dall'Operatore economico aggiudicatario, in sede di gara, di fornire prova mediante invio di copia dei contratti di convenzione/affiliazione sottoscritti con il numero minimo degli esercenti che svolgono le attività di cui all'art. 144 del Codice.

Tutti i locali dovranno essere forniti di POS. In caso di malfunzionamento il locale convenzionato dovrà darne comunicazione tempestiva all'impresa aggiudicatrice che provvederà a informare immediatamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione appaltante tramite PEC.

Integrazione e sostituzione degli esercizi

Il numero complessivo di esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e ovviamente non potrà in alcun modo essere ridotto pena applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

La Stazione appaltante, per motivate e comprovate esigenze operative, ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall'Operatore economico.

In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l'obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

L'Operatore economico aggiudicatario, nell'ipotesi in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza

e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante tali eventualità.

L'Operatore economico dovrà, pena applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, comunicare al Fondo, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale motivata cessazione del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 15 (quindici) giorni successivi, alla sostituzione, con altrettanti Esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

L'Operatore economico, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi degli "Esercizi convenzionati".

Bimestralmente, l'appaltatore dovrà fornire obbligatoriamente l'elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati di cui al presente Capitolato. Qualora l'elenco aggiornato non corrispondesse realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, verranno applicate le penali previste.

È facoltà della Stazione appaltante richiedere l'elenco aggiornato in qualsiasi momento. In tal caso l'Operatore economico dovrà mettere a disposizione l'elenco suddetto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento della richiesta.

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante provvederà a ordinare mensilmente o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell'Operatore economico al fine adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.

I buoni pasto dovranno essere caricati sulla card del dipendente entro 48 ore (2 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta o nel minor termine proposto nell'offerta tecnica.

In caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità previste nel Capitolato Speciale

d'Appalto.

La Stazione appaltante non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.

L'Operatore economico dovrà:

- Predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante;
- Ricaricare a distanza il numero dei buoni pasto elettronici richiesti e comunicarlo all'ufficio personale della Stazione appaltante;
- Convertire la scadenza dei buoni pasto elettronici scaduti, in buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione;

L'Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da parte del personale dipendente:

1. In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, segnalato da un dipendente, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all'impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente e a darne conferma tramite PEC;
2. Al fine di ottemperare alla normativa sulla Privacy, l'Operatore economico aggiudicatario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati del servizio.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento del servizio affidato. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine

massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, nonché ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Cauzione definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) unica non inferiore a € 3.000.000,00. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti

terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Fondo provvederà ai pagamenti saranno effettuati, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli, 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il riferimento al numero d'ordine cui si riferisce e il CIG.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.

Il pagamento dei corrispettivi avverranno tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato convenzionamento degli esercizi commerciali da parte dell'operatore economico per come descritti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto.	€ 250,00 per ciascun giorno di ritardo
2	Mancata comunicazione alla SA, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, nell'ipotesi in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati.	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo
3	Mancata sostituzione entro i 15 (quindici) giorni successivi, al verificarsi di una eventuale motivata cessazione di rapporto del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati, con altrettanti Esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo
4	Elenco aggiornato, inviato con cadenza bimestrale dall'operatore, degli Esercizi convenzionati di cui al Capitolato non corrispondente realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi.	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo
5	Mancato caricamento dei buoni pasto sulla card del dipendente entro 48 ore (2 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta o nel minor termine proposto nell'offerta tecnica.	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo
6	Mancato rispetto dell'offerta tecnica	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto trova applicazione l'art. 105 d. lgs. 50/2016

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- In tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi.

Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i pre-detto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato è costituito da n. 14 articoli ed è composto da n. 14 pagine.

Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente Capitolato.

Data, timbro e firma (per esteso)

